

dataprime **NEWS**

n° 22

07 GIUGNO 2022

 Wolters Kluwer



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

in questo numero

## FISCO

IMU 2022: QUANDO SCATTA LA RIDUZIONE DI BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

VOUCHER: UTILIZZO SEMPLICE, MA IVA COMPLESSA

SCADENZE FISCALI DI GIUGNO 2022: VERSO UN INGORGHI DI ADEMPIMENTI

## FINANZIAMENTI

BONUS FORMAZIONE 4.0: QUANTO CONVIENE DOPO IL DECRETO AIUTI

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE: COME PRESENTARE LE DOMANDE



sommario

## IMU 2022: QUANDO SCATTA LA RIDUZIONE DI BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

**Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale**

Ai fini del calcolo dell'IMU dovuta per il 2022, è necessario tenere conto del fatto che - per i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari in comodato a parenti - la base imponibile viene ridotta nella misura del 50%. Per le abitazioni locate a canone concordato è invece prevista la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita dal comune. Nel primo caso la riduzione si riferisce alla base imponibile; nel secondo caso è prevista la riduzione dell'aliquota. In entrambi i casi le riduzioni non scaturiscono dall'esercizio di facoltà che il legislatore ha accordato al comune ma derivano direttamente dalla legge, al verificarsi delle condizioni e in base alle regole dettate dal legislatore

La base imponibile IMU è ridotta nella misura del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico,
- i fabbricati inagibili o inabitabili,
- le unità immobiliari in comodato a parenti.

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019) stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Quando un fabbricato è di interesse storico-artistico?

In base alle disposizioni contenute nell'art. 10, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta l'apposita dichiarazione: le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli innanzi visti; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Sono ricomprese: le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. La dichiarazione dell'interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse culturale. Il procedimento per la dichiarazione

dell'interesse culturale viene avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero della Cultura.

La dichiarazione prevista è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Se si tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

Esempio

Rendita catastale 500 + 5% = 525 euro

525 x 160 (moltiplicatore) = 84.000 (base imponibile)

84.000 - 50% = 42.000 (base imponibile ridotta)

42.000 x 1,06% (aliquota deliberata dal Comune) = 445,20 (imposta dovuta)

445,20/2 = 222,6 (acconto IMU 223 euro)

Base imponibile IMU ridotta per i fabbricati inagibili o inabitabili Secondo la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Come viene accertata l'inagibilità/inabitabilità

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Fatiscenza sopravvenuta

Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. È quanto prevede l'art. 1, comma 747,



lettera c) della legge n. 160/2019.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Nel focus del 21 luglio 2021, il Dipartimento delle Finanze ha rammentato che per le abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è, invece, prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In base all'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.

Ai fini di questa agevolazione il legislatore rinvia a due disposizioni: la legge n. 431/1998 e la legge n. 160/2019 (art. 1, comma 754). Il canone concordato

In particolare il rinvio è riferito all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998. Ai contratti a canone concordato conformi all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari il legislatore accorda agevolazioni tributarie (ad esempio ai fini dell'IRPEF e delle addizioni IRPEF una cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti).

Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, ai fini dell'applicazione della riduzione dell'IMU per gli immobili locati con contratto a canone concordato, è opportuno verificare le regole stabilite, in sede di regolamento dell'imposta, dal Comune interessato.

L'aliquota stabilita dal Comune

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati "merce", dai terreni agricoli e dagli immobili produttivi gruppo D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Il calcolo dell'imposta dovuta.

Il Comune dovrà deliberare l'aliquota (in quest'ambito potrà aumentare o diminuire l'aliquota base). Sull'aliquota così determinata

il contribuente calcolerà l'imposta dovuta riducendo l'aliquota al 75% (la misura del 75% non può essere oggetto di modificazione da parte del Comune).

In conclusione, il contribuente, in caso di contratto a canone concordato, ha diritto a uno sconto del 25% sull'IMU dovuta. Da ciò deriva che lo stesso dovrà versare solo il 75% dell'IMU, a prescindere dell'aliquota decisa dal Comune.

Esempio

Rendita catastale 500 + 5% = 525 euro

525 x 160 (moltiplicatore) = 84.000 (base imponibile)

84.000 x 0,795 (75% di 1,06% - aliquota deliberata dal comune) = 667,8 (imposta dovuta)

667,8/2 = 333,9 (acconto IMU 334 euro)

## VOUCHER: UTILIZZO SEMPLICE, MA IVA COMPLESSA

Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

Oggi sono molto diffusi sul mercato i buoni (o voucher) di varie tipologie: conosciamo ad esempio, i buoni regalo, le carte prepagate utilizzabili in diversi punti vendita, i buoni pasto, i buoni sconto e varie altre tipologie di buoni, emessi anche in formato elettronico. Sebbene il loro utilizzo sia relativamente semplice per i consumatori, i buoni si sono rivelati strumenti complessi per quanto riguarda il loro trattamento ai fini IVA. Nel 2016 il legislatore europeo ha modificato la direttiva IVA per precisare l'applicazione dell'imposta ai buoni, modifiche che sono state recepite con il D.Lgs. n. 141/2018. Nonostante ciò, permangono alcune perplessità sulla disciplina IVA di questi strumenti, ad esempio per i buoni pasto

La direttiva UE n. 2016/1005 (direttiva Voucher) ha precisato la disciplina IVA, a livello europeo, dei c.d. voucher o "buoni corrispettivi", modificando la direttiva n. 2006/112/CE (direttiva IVA). Il nuovo art. 30-bis, par. 1, della direttiva IVA, come modificata dalla direttiva Voucher, definisce il "buono" come uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Ai sensi dell'art. 30-bis, par. 2 per "buono monouso" si intende un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono. Per contro, l'art. 30-bis, par. 3, della stessa precisa che costituisce un "buono multiuso" un buono diverso da un buono monouso. Il preambolo degli atti normativi è utile per comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare le norme

contenute nell'atto. Il considerando 1 della direttiva del 2016 spiega che il motivo per cui le modifiche sono state proposte era l'insufficiente chiarezza riguardo al modo in cui le esistenti norme in materia di IVA dovrebbero essere applicate ai buoni. Erano quindi necessarie precisazioni volte a garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo dei buoni nei diversi Stati membri. Ciò è avvalorato dai considerando 2 e 3, i quali indicano che il legislatore intendeva apportare una maggiore certezza e uniformità nel trattamento dei buoni. I considerando iniziali esprimono l'intenzione di assicurare la coerenza del trattamento dei buoni con il principio di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, e che siffatto chiarimento dovrebbe contribuire ad evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia o la non imposizione e a ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

Nulla indica, pertanto, che il legislatore abbia voluto introdurre un nuovo trattamento speciale per i buoni, diverso dal trattamento generale dell'IVA per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Esso mirava semplicemente a chiarire ciò che il trattamento "ordinario" esistente già richiede quando si applica ai buoni.

Per chiarire il regime IVA relativo ai buoni, la direttiva del 2016 ha introdotto gli articoli 30-bis, 30-ter e 73-bis nella direttiva IVA. Anche la collocazione delle nuove disposizioni all'interno del regime della direttiva IVA depone a favore di un'interpretazione di tali modifiche come semplice riformulazione della normativa già vigente, laddove applicata ai buoni.

Gli articoli 30-bis e 30-ter sono inclusi nella parte della direttiva IVA che tratta delle "Operazioni imponibili", nell'ambito di un nuovo capo 5, intitolato "Disposizioni comuni ai capi 1 e 3". L'articolo 73-bis è inserito nella parte della direttiva di cui trattasi relativa alla "Base imponibile" e disciplina la determinazione della base imponibile per i buoni-corrispettivo multiuso. Tale disposizione precisa che essa si applica "fatto salvo l'articolo 73". La medesima segue, quindi, il regime generale e lo spiega in modo più dettagliato per quanto riguarda, appunto, i buoni multiuso. La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 28 novembre 2018 (decreto Voucher), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi dell'art. 6-bis del decreto IVA, come introdotto dal decreto Voucher, il buono-corrispettivo è "uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative".

Quali sono gli elementi essenziali di un voucher?

Elementi essenziali di un buono-corrispettivo, quindi, sono:

1. l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; e
2. l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo

da tutti gli altri documenti o strumenti.

Nota bene

Sono espressamente esclusi dalla disciplina dei voucher gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili, nonché i buoni sconto, i quali non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (cfr. i considerando 4, 5 e 6 della direttiva Voucher e la relazione illustrativa al decreto Voucher, nonché la risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019).

Come è evidente, dunque, da un lato il legislatore europeo - che detta le regole cui gli Stati membri devono uniformarsi, in virtù del principio di armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, di origine appunto unionale - non ha inteso dettare una disciplina speciale ai fini IVA per i voucher e, dall'altro, quando ha voluto tenere esclusi determinati strumenti dalla disciplina de qua lo ha fatto espressamente.

Di recente è intervenuta a chiarire espressamente questo aspetto l'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea, Tamara Čapeta, nelle conclusioni (avallate dalla Corte di Giustizia nella propria sentenza) riferite alla causa C-637/20, relativa alla qualificazione quali voucher multiuso di particolari City Card commercializzate da una società svedese per i turisti che visitavano la città di Stoccolma.

In occasione della controversia, il Governo italiano e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato delle osservazioni scritte nelle quali ritenevano che le citate norme avessero carattere di specialità e, come tali, andassero interpretate in senso restrittivo.

Così non è. Infatti, l'Avvocato generale al punto 34 delle citate conclusioni si è detta non concorde con le tesi presentate dalle autorità italiane (e con essa la Corte di Giustizia UE, aderendo nella sentenza alle conclusioni dell'avvocata generale). Nella relazione illustrativa al decreto italiano di recepimento della direttiva Voucher, in merito ai buoni pasto si legge:

"nell'intento di recepire la direttiva citata, coniugando l'esigenza di armonizzazione con quella di dare certezza agli operatori, appare necessario evidenziare, quale punto di contatto e elemento di continuità con il panorama normativo precedente, che i buoni pasto, quali buoni-corrispettivo monouso, continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutive di mense aziendali".

Come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa al decreto di recepimento della direttiva Voucher, i buoni pasto sono considerati buoni-corrispettivo. In effetti, i buoni pasto altro non sono che strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indicano, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori. Qualche dubbio in più rimane sulla qualifica di "monouso", posto che i buoni pasto, per stessa previsione del D.M. n. 122/2017 che li disciplina, possono essere spesi sia presso esercizi di ristorazione, sia presso supermercati per l'acquisto di singoli alimenti e bevande, non essendo quindi noti all'atto di emissione degli stessi

il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi cui i buoni si riferiscono nonché l'IVA dovuta su tali beni o servizi, come richiede invece la normativa, per i buoni monouso. Ciò detto, non v'è dubbio che i buoni pasto, rientrano a pieno titolo, nella categoria dei voucher.

Nonostante ciò, in nome di una presunta "certezza per gli operatori" il legislatore nazionale ha ritenuto, nella relazione illustrativa, di doverli escludere dalla disciplina IVA prevista (a livello europeo) per i voucher.

Tuttavia, oggi, le perplessità rispetto a tale esclusione sono, almeno, di due tipologie:

- da un lato si riscontrano gli illustrati chiarimenti offerti dalla giurisprudenza europea, che chiariscono come la disciplina voucher non sia da considerarsi "speciale" e, per l'effetto, non richieda (come invece paventato dal Governo italiano) eccezioni alla norma generale;

- dall'altro, un recente arresto dell'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022, relativa a una richiesta di chiarimenti posta da una società di ristorazione, che gestisce mense aziendali la quale, nonostante il precedente chiarimento fornito dalla medesima amministrazione con la risoluzione 75/E/2020, continuava a riscontrare poca chiarezza normativa, e conseguenti difficoltà operative) ha messo in luce un quadro normativo poco coerente proprio in merito all'utilizzo dei buoni pasto. Emerge quindi nel panorama nazionale, anche alla luce di possibili ulteriori pronunce comunitarie nel senso sopra richiamato, un quadro assai lontano dalla "certezza per gli operatori" che il legislatore nazionale si proponeva di garantire, e che invece, potrebbe essere meglio garantito qualificando a tutti gli effetti i buoni pasto come voucher.

## SCADENZE FISCALI DI GIUGNO 2022: VERSO UN INGORGHI DI ADEMPIMENTI

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Il mese di giugno è sempre stato un mese ricco di appuntamenti con il fisco. Anche quest'anno la tradizione viene mantenuta. Anzi, con l'introduzione di nuovi adempimenti, il calendario si presenta ancora più fitto e impegnativo. Infatti, accanto alle consuete scadenze, tra cui il versamento della prima rata IMU e del saldo e primo acconto delle imposte da dichiarazione, se ne sono aggiunte altre: la compilazione del modello per comunicare gli Aiuti di Stato, da inviare entro il 30 giugno. Quali sono i principali adempimenti?

Nel mese di giugno, tradizionalmente, scadono importanti adempimenti fiscali. Si tratta non solo di versamenti di imposte ma anche di altro tipo di adempimenti, come l'invio di comunicazioni e istanze. Quest'anno, a causa delle tante norme emanate nei mesi scorsi, la maggior parte delle quali frutto delle emergenze,

prima sanitaria a causa del Covid e poi internazionale a causa della guerra in Ucraina, sono aumentati anche gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

Ad esempio, al 30 giugno è stato fissato il termine ultimo per l'invio di una nuova comunicazione, ovvero quella relativa agli aiuti di Stato percepiti durante l'emergenza Covid, la cui compilazione si preannuncia molto complessa.

Ci sono poi gli appuntamenti del 16 giugno con il versamento della prima rata IMU e al 30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU e per il versamento delle imposte per chi non intende fruire del maggior termine del 22 agosto per versare con lo 0,4% in più. Anche per quest'ultima scadenza non è dato sapere se, come già successo negli scorsi anni, per i soggetti ISA ci sarà la possibilità di fruire di un maggior termine, per cui, allo stato attuale, le date restano confermate.

Ma il calendario è molto più fitto e impegnativo: dando un'occhiata allo scadenario presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel mese di giugno sono censite ben 141 scadenze.

Proviamo, dunque, a fare una sintesi delle scadenze più importanti, per scongiurare al massimo il rischio di "scordarne" qualcuna. La data da segnare in rosso sul calendario è il 16 giugno: in questo giorno, l'Agenzia delle Entrate riporta ben 59 scadenze.

A parte quelle periodiche, quali i versamenti delle ritenute e dell'IVA mensile, la scadenza di maggior importanza è il versamento della prima rata IMU 2022 (scadenza che, però, non è riportata nello scadenario delle Entrate...). Per questo adempimento, le regole sono le stesse dello scorso anno, salvo alcune novità che riguardano i seguenti aspetti:

- si è ridotta al 37,5% per l'anno 2022 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione IMU per la prima casa vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi;
- i beni merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.

Sempre restando in tema di esenzioni, è confermata anche per quest'anno l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (sono gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Il 30 giugno rappresenta la data più impegnativa per i contribuenti e i loro eventuali intermediari fiscali. Infatti, accanto alle consuete scadenze che si ripresentano ogni anno, fra tutte quella del versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione e l'invio della dichiarazione IMU, quest'anno a fine mese è stato fissato l'ultimo giorno utile per inviare la comunicazione relativa agli Aiuti di Stato.

Ma andiamo per ordine.

Riguardo al versamento delle imposte, al 30 giugno scadono i

versamenti:

- in unica soluzione o come prima rata, dell'IRPEF (e relative addizionali e imposte sostitutive) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione; il versamento interessa anche i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, chiaramente per il saldo e/o il primo acconto IRES comprese le eventuali imposte sostitutive;

- sempre in unica soluzione o come prima rata dell'IRAP dovuta dai soggetti obbligati;

Attenzione

Dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle imprese individuali e dai professionisti che non esercitano in forma associata, per cui, costoro dovranno versare solo l'eventuale saldo dell'imposta 2021. Leggi anche Imprese individuali e professionisti senza IRAP dal 2022: quanto si risparmia

Quanto alla dichiarazione IMU, il 30 giugno è anche il termine per l'invio della dichiarazione da parte degli enti non commerciali. Su questo adempimento, l'unica annotazione da fare riguarda l'eventuale pubblicazione del nuovo modello.

Un'ultima scadenza, ma non per questo meno importante, è l'invio della comunicazione sugli aiuti di Stato. Più precisamente, si tratta della presentazione modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate. La finalità di tale comunicazione è quella di attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

Si tratta di un adempimento molto impegnativo (e criticato) per il quale è stato chiesto da più parti, se non è possibile una sua abrogazione (per molti i dati da dichiarare di fatto sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate) almeno uno slittamento.

Ma, almeno sino al momento di stesura di questo contributo, non sembra ci sia l'intenzione di concedere un maggior lasso di tempo per l'invio. Pertanto, è consigliabile affrontare la complessa compilazione del modello per tempo onde evitare di trovarsi nelle condizioni di non rispettare la scadenza.

## BONUS FORMAZIONE 4.0: QUANTO CONVIENE DOPO IL DECRETO AIUTI

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

Il decreto Aiuti ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI. Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico e che i

risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Per i progetti di formazione che non soddisfino tali condizioni le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Quanto si può risparmiare?

Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attenzione: Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018). Non sono ammesse al credito d'imposta:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Attenzione

L'attività formativa, che può essere organizzata direttamente dall'impresa o erogata da soggetti esterni, deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2018).

Se le attività formative sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- Istituti tecnici superiori (ITS).

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attenzione

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro. Per effetto del decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le aliquote del credito d'imposta (previste dall'art. 1, c. 211, legge n. 160/2019) sono aumentate:

- dal 50% al 70% per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% per le medie imprese,

a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Attenzione

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono diminuite al:

- 40% per le piccole imprese;
- 35% per le grandi imprese.

Il decreto Aiuti non modifica l'aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili.

Restano confermati i limiti massimi annui del bonus, pari a:

- 300.000 euro, per le piccole imprese;
- 250.000 euro, per le medie e grandi imprese.

Tipologia di impresa	Misura del credito d'imposta	Limite massimo annuale
<b>Ante decreto Aiuti</b>		
Piccola	50% delle spese ammissibili	300.000
Media	40% delle spese ammissibili	250.000
Grande	30% delle spese ammissibili	250.000
<b>Post decreto Aiuti</b>		
Piccola	70% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.	300.000
	40% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.	
Media	50% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.	250.000
	35% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.	
Grande	30%	250.000



La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Per le attività formative svolte nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it)) entro il 30 novembre 2023. CASO 1: PICCOLA IMPRESA

#### Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una piccola impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 14 dipendenti in qualità di allievi. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 38.000 euro;
- le spese generali indirette siano pari a 4.000 euro;
- le spese per materiali e forniture siano pari a 1.200 euro.

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 43.200 euro (38.000+4.000+1.200).

Ante decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante era pari al 50% delle spese ammissibili, pari a 21.600 euro (43.200x50%).

Post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari a:

- 1) se l'attività formativa soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al 70% delle spese ammissibili, pari a 30.240 euro (43.200x70%);
- 2) se l'attività formativa NON soddisfa le condizioni previste dal

decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al 40% delle spese ammissibili, pari a 17.280 (43.200x40%).

Credito imposta ante decreto Aiuti	Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificata	Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata
21.600	30.240	17.280

#### CASO 2: MEDIA IMPRESA

##### Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una media impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 12 dipendenti. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 58.000 euro;
- le spese generali indirette siano pari a 5.600 euro;
- le spese per materiali e forniture siano pari a 1.400 euro;

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 65.000 euro (58.000+5.600+1.400).

Ante decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante era pari al 40% delle spese ammissibili, pari a 26.000 euro (65.000x40%).

Post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari a:

- 1) se l'attività formativa soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al 50% delle spese ammissibili, pari a 32.500 euro (65.000x50%);
- 2) se l'attività formativa NON soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l'impresa può beneficiare di un credito di imposta pari al 35% delle spese ammissibili, pari a 22.750 (65.000x35%).

Credito imposta ante decreto Aiuti	Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificata	Credito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata
26.000	32.500	22.750

#### CASO 3: GRANDE IMPRESA

##### Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una grande impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all'acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 25 dipendenti in qualità di allievi e 2 dipendenti in qualità di docente interno. Si ipotizza che il costo aziendale dei 13 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 60.000 euro;
- le spese generali indirette siano pari a 10.200 euro;
- le spese per materiali e forniture siano pari a 5.400 euro.

Le spese totali ammissibili sono pari a 75.600 euro (60.000+10.200+5.400). Sia ante che post decreto Aiuti, il credito d'imposta spettante è pari al 30% delle spese ammissibili, pari a



22.680 euro (75.600x30%).

	Spesa sostenuta	Credito di imposta spettante
Spesa totale formazione	75.600	22.680

## BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE: COME PRESENTARE LE DOMANDE

**Bruno Pagamici - Dottore commercialista**

Parte la corsa al credito d'imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 giugno 2022. Possono partecipare le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L'agevolazione è riconosciuta fino all'importo complessivo massimo di 200.000 euro. Le domande presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro

Conto alla rovescia per il click day per accedere al credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021.

Le domande, infatti, possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 giugno 2022.

Dopo circa due anni dalla sua istituzione ad opera dall'art. 79, D.L. n. 104/2020 (come modificato dall'art. 1, D.L. n. 152/2021), il bonus si è finalmente sbloccato.

Le regole per l'attribuzione del beneficio sono state fissate dal decreto del Ministro del Turismo (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) 17 marzo 2022, n. 3934, mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dall'Avviso pubblico della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 26 maggio 2022 (prot. 6854/22). Conta la velocità di invio della domanda: le richieste presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

È importante dunque organizzarsi in tempo per l'appuntamento, verificando il possesso dei requisiti richiesti e preparando tutti i documenti richiesti. Un primo aspetto da verificare riguarda l'ambito soggettivo. Le domande di contributo possono essere presentate dalle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Secondo quanto indicato dal decreto interministeriale n. 3934 del 17 marzo 2022, per "struttura ricettiva" si intende:

- la "struttura alberghiera", quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
- le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323/2000;
- le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali. Bisogna poi verificare l'ambito temporale ed oggettivo di applicazione del credito d'imposta.

Il bonus, infatti, riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 per:

- 1) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001,
- 2) interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;
- 3) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;
- 4) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle barriere sensoriali e della comunicazione nonché la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, e la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici;
- 5) interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali:
  - interventi di riqualificazione energetica globale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 6 agosto 2020,
  - interventi sull'involucro edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.M. 6 agosto 2020;
  - interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 6 agosto 2020,
  - interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti da i) a xiii) del D.M. 6 agosto 2020,
  - esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia



agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE:

(i) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del D.lgs. n. 102/2014,

(ii) per le aree non metanizzate: la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017, - installazione e messa in opera, di dispositivi e sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.M. 6 agosto 2020,

- interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

6) interventi relativi adozione di misure antisismiche;

7) acquisto di mobili e componenti d'arredo;

8) realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;

9) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Attenzione

Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), comportino un aumento di cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.L. n. 112/2008. Altro elemento determinante è l'ammontare complessivo delle spese eleggibili.

L'importo totale della spesa agevolabile, infatti, non può essere superiore a 307.692,30 euro per ciascuna struttura ricettiva.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del Caf. Il credito di imposta è pari al 65% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 200.000 euro.

Tale credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61, TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'art. 109, c. 5, medesimo TUIR;

- è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva;

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è concesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis", di cui al regolamento (UE) n.

1407/2013 e al "Temporary Framework" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Il link di accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il giorno 9 giugno 2022 (<https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta/>).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Attenzione

La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Particolare attenzione deve essere posta nella preparazione della documentazione richiesta.

I documenti da presentare sono infatti molteplici.

In particolare, la domanda deve essere corredata da:

- copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili;

- copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori;

- copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;

- verbale di consegna o di installazione dei beni, eventualmente acquistati, presso la sede in cui vengono realizzati gli interventi;

- relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute;

- attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del Caf, da cui risulti l'effettività del sostenimento delle spese;

- per le spese sostenute in relazione agli interventi di adozione di misure antisismiche: l'attestazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (ex articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e ss.mm.ii.);

- copia delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti;
- quadro riassuntivo delle spese sostenute recante per ciascuna spesa eleggibile sostenuta, gli estremi della fattura e gli estremi del relativo pagamento (redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 dell'Avviso pubblico del 26 maggio 2022, prot. 6854/22);
- nel caso in cui l'importo del credito d'imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro: moduli per la richiesta antimafia di cui all'allegato n. 3 dell'Avviso pubblico del 26 maggio 2022, prot. 6854/22. Al termine dell'inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda, la procedura genererà il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, che unitamente ai relativi allegati, deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I documenti firmati digitalmente devono essere caricati sulla piattaforma on line; dopodiché è possibile inviare la domanda.

In seguito alla trasmissione della richiesta, il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo procede alla concessione dei crediti d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line.

Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo ([www.ministeroturismo.gov.it/](http://www.ministeroturismo.gov.it/)).

Le imprese autorizzate riceveranno apposita comunicazione in merito alle autorizzazioni alla fruizione del credito di imposta, con indicazione dell'importo del beneficio effettivamente spettante.

A partire dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

# Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

## BILANCIO



# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda

# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

